



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

ALBERTO	GIUSTI	Presidente
ANTONIO	COSTANZO	Consigliere
ROSARIO	CAIAZZO	Consigliere-Rel.
ALBERTO	PAZZI	Consigliere
ELEONORA	REGGIANI	Consigliere

Oggetto

Mantenimento di
minore; principio di
proporzionalità;
incidenza delle
spese di viaggio
Ud. 09/07/2026 CC
CC
R.G.N. 23658/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23658/2025 proposto da:

VERTMAN GANNA, rappresentato e difeso dall'avv.to Adriano Maffeo,
per procura speciale in atti;

-ricorrente-

-contro-

BORIS VAYSBURD, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gabriella
Marotta, per procura speciale in atti;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, n. 1948/2025,
pubblicata in data 16/04/2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
9/07/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.



RILEVATO CHE

Con sentenza n. 1020/2024 il Tribunale di Avellino, decidendo sul ricorso proposto da Ganna Vertman, disponeva l'affido super esclusivo del figlio David- nato il 21.4.2020 negli USA- alla madre, poneva a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 1.110,00 mensili, autorizzando il padre, Boris Vaysburd, a prendere con sé e portare negli Usa il figlio per il periodo di due mesi durante il periodo estivo.

Con atto di appello la Vertman chiedeva che, tenuto conto delle gravi condizioni di salute del minore accertate successivamente alla conclusione del primo grado di giudizio, il diritto di visita per il padre fosse previsto esclusivamente in Italia, che in ragione del tenore di vita e delle somme versate per il mantenimento dell'altra figlia, il Vaysburd fosse condannato a versare per il figlio un assegno di mantenimento di euro 1.500,00 mensili.

Si costituiva l'appellato- formulando anche appello incidentale- il quale chiedeva che il bambino potesse trascorrere metà dell'anno negli Usa insieme al padre e che l'assegno di mantenimento, in forza della sua peggiorata situazione economica, fosse ridotto ad euro 600,00 mensili. Con sentenza del 16.4.2025 la Corte territoriale accoglieva parzialmente l'appello principale della Vertman, osservando che: preliminarmente occorreva rilevare che i fatti posti a fondamento della sua impugnazione risultavano accertati alla luce della copiosa ed esaustiva documentazione medica prodotta in atti; il piccolo David era affetto da un grave disturbo dello spettro autistico ed aveva nella madre il suo unico punto di riferimento affettivo; il minore peraltro quasi non conosceva il padre che vedeva solo nei colloqui telefonici; si rendeva necessario quindi che il figlio, quando era con il padre, rimanesse nella provincia di Avellino per sottoporsi alle necessarie terapie che era chiamato a svolgere e continuasse a vedere la madre;



il padre avrebbe potuto quindi prendere con se il figlio per un periodo, anche non continuativo, di due mesi all'anno, a condizione che non si allontanasse dalla zona di residenza del figlio consentendogli il prosieguo delle terapie e la frequentazione con la madre; sarebbe stato estremamente dannoso per il piccolo interrompere le terapie di sostegno cui era sottoposto in Italia ed essere bruscamente privato del suo unico punto di riferimento; l'appellante incidentale non aveva allegato perché le sue condizioni economiche fossero peggiorate negli ultimi tre anni, e se ciò fosse stato frutto di situazioni oggettive di forza maggiore o invece frutto di sue scelte lavorative; peraltro il Vaysburd, pur potendo agevolmente intervenire anche da casa avendo la Corte disposto la trattazione delle udienze mediante videoconferenza, non si era mai presentato per chiarire quale fosse attualmente la sua posizione lavorativa ed economica; anche la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento formulata dall'appellante e dal P.M. era infondata, seppure era vero che l'appellato sostenesse per l'altra sua figlia un assegno di mantenimento di importo ben superiore a quello disposto per David, occorreva però considerare le ingenti spese di viaggio e di soggiorno che il padre doveva sopportare per recarsi dagli USA in Italia per incontrare il figlio; pertanto l'assegno fissato appariva congruo attesa anche la tenera età del minore e la sua residenza in un piccolo centro dell'avellinese.

Ganna Vertman ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d'appello, affidandosi a due motivi, illustrato da memoria. Boris Vaysburd resiste con controricorso.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente e/o irriducibilmente contraddittoria, in relazione all'art. 132,



co. 2, n. 4 c.p.c. e all'art.111 Cost., e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c. Al riguardo, la ricorrente lamenta che: la Corte d'Appello, investita di specifica doglianza, ha commesso un palese errore di percezione degli atti processuali, affermando in motivazione che il Tribunale di Avellino *"disponeva l'affido super esclusivo del figlio"* e, partendo da tale erroneo presupposto di fatto, avrebbe completamente omesso di esaminare il motivo di gravame, limitandosi a rigettare nel resto l'appello, senza spendere una sola parola sulla richiesta di affido super-esclusivo; tale omissione integrava il vizio di omessa pronuncia, con conseguente nullità della sentenza trattandosi di errore percettivo sul contenuto della sentenza di primo grado; inoltre, la motivazione addotta a sostegno del rigetto della richiesta di aumento dell'assegno era, oltre che giuridicamente errata, palesemente contraddittoria e apparente, tale da integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4 c.p.c; infatti, da un lato, la Corte ha riconosciuto un fatto indicativo di un'elevatissima capacità contributiva del Vaysburd, ma dall'altro, ha neutralizzato completamente tale decisivo elemento attraverso un argomento (le spese di viaggio) che, invece, era giuridicamente inconferente, emergendo così un insanabile contrasto logico che rendeva incomprensibile l'iter argomentativo seguito dal giudice; in secondo luogo, e in modo ancor più grave, la motivazione è meramente apparente, in quanto ha omesso di considerare un fatto che la stessa Corte, in un'altra parte della medesima sentenza, ha ritenuto centrale e provato la gravissima condizione di salute del piccolo David; la Corte d'appello, infatti, ha riformato le modalità di visita proprio in ragione del fatto che *"Il piccolo David è affetto da un grave disturbo dello spettro autistico"* e che sarebbe *"estremamente dannoso per il piccolo interrompere le terapie di sostegno cui è sottoposto in Italia"*; la stessa



Corte ha omesso di considerare la palese inattendibilità della documentazione reddituale prodotta dal padre; quest'ultimo, infatti, in palese violazione della normativa (473 bis 48 e 473 bis, cc, 12 c.p.c.), ha depositato esclusivamente il modello 1040 che null'altro era che un'autodichiarazione non legalizzata, soprattutto non validata dall'IRS (*Internal Revenue Service*), unico ente deputato ad attestare la veridicità di quanto auto-dichiarato.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 315 bis, 337 ter e 337 septies, c.c., in relazione alla determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore, per aver la Corte d'appello, pur riconoscendo implicitamente l'elevata capacità economica del Vaysburd – desunta dal fatto che egli versava “un assegno di mantenimento di importo ben superiore” per l'altra figlia – rigettato la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento del minore a euro 1500,00, ritenendo di dover bilanciare tale dato con le *“ingenti spese di viaggio e di soggiorno che il padre deve sopportare per recarsi dagli USA in Italia ogni volta che debba incontrare il figlio”*. Al riguardo, la ricorrente assume che le spese che il genitore non collocatario sosteneva per esercitare il proprio diritto di visita non potevano incidere sulla quantificazione del suo obbligo di mantenimento, il quale trovava il suo fondamento e la sua misura unicamente nei parametri indicati dall'art. 337 ter c.c., essendo tali spese una conseguenza diretta della libera scelta del Vaysburd di risiedere a migliaia di chilometri di distanza dal figlio e non potevano, pertanto, essere poste indirettamente a carico del minore, riducendone il diritto a ricevere un mantenimento adeguato alle capacità economiche del genitore e alle proprie specifiche esigenze.

Il ricorso va accolto.



A) Circa il primo motivo, anzitutto va osservato che la critica espressa nella prima parte è infondata. Invero, per un mero errore materiale il Tribunale, nella parte espositiva dei fatti di causa, esponeva quanto segue *"Con sentenza n 1020/2024 il Tribunale di Avellino decidendo sul ricorso proposto da Vertman Ganna disponeva l'affido super esclusivo del figlio David nato il 21.04.2020"*.

Al riguardo, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass., n. 27551/2024).

È configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronuncia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come



difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass., n. 12131/2023).

Nella specie, non ricorre alcuna omessa pronuncia da parte della Corte territoriale, la quale ha esaminato la questione dell'affidamento, regolando le modalità di visita e confermando l'affido esclusivo alla madre, ritenendo non sussistenti i presupposti per un affido "super esclusivo", la cui richiesta era stata implicitamente rigettata, ritenendosi sufficiente l'affido esclusivo con poteri ampliati.

B) La seconda doglianza espressa nel primo motivo e il secondo motivo, esaminabili unitamente poiché tra loro connessi, in ordine alla questione del contributo al mantenimento del minore, sono fondati.

Preliminarmente, non può ritenersi che la Corte di appello abbia confezionato una motivazione apparente secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte -cfr. Cass., S.U., n.8053/2014-, per nulla configurabile nel caso di specie.

La sentenza impugnata è però suscettibile di varie critiche formulate in ricorso circa la violazione delle norme ivi richiamate circa la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore da parte del padre non collocatario.

Invero, a tenore della consolidata giurisprudenza di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4145/2023; n. 32466/2023).



Nella specie, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione del predetto principio di proporzionalità, avendo omesso di accertare lo specifico reddito percepito dal padre del minore e la relativa situazione patrimoniale. Al riguardo, la ricorrente ha lamentato correttamente che quest'ultimo ha prodotto una sorta di autodichiarazione sul proprio reddito, priva di ogni valore legale, anche a tener conto della normativa degli Stati Uniti d'America, ove lo stesso risiede.

Peraltro, dalla sentenza impugnata non si evince neppure quale sia esattamente l'attività lavorativa espletata dal controricorrente.

C) Inoltre, la sentenza impugnata è censurabile anche nella parte in cui ha ritenuto di dover respingere la richiesta di aumento della somma dovuta dal padre per il contributo al mantenimento del minore in considerazione delle spese di viaggio da affrontare.

Ora, se è vero che tali spese, come affermato dalla Corte d'appello, inerendo strettamente al diritto di visita del genitore non collocatario, rientrano tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio, *"che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento"* (Cass. n. 379 del 13/01/2021; Cass., n. 1562 del 23/01/2020; Cass., n. 9372 del 08/06/2012; n. 28483/2022), è altresì indubbio che il giudice di merito deve accertarle nel loro *quantum*, e nella relativa frequenza.

In linea di principio, non è condivisibile sostenere che tali spese non debbano incidere sulla determinazione in questione- poiché il padre aveva liberamente scelto di risiedere molto lontano dal figlio, ovvero dalla madre collocataria- in quanto ciò potrebbe concretizzarsi in una lesione o limitazione del diritto di visita, strettamente connessa alle scelte lavorative e di vita del genitore interessato. Sul punto, infatti, il diritto di visita va necessariamente bilanciato con il diritto del genitore



non collocatario di poter svolgere le proprie attività di lavoro e di studio, ma nel caso concreto è mancato il doveroso accertamento dei suddetti parametri di commisurazione delle spese di viaggio che, certo, incidono nella determinazione della somma dovuta quale contributo al mantenimento del figli.

Infine, la Corte di merito non ha operato una corretta ricognizione del predetto principio di proporzionalità anche con riguardo alla valutazione delle gravi condizioni di salute del figlio delle parti che, in relazione alla patologia sofferta, necessitano di spese rilevanti aggiuntive rispetto all'assistenza offerta dal SSN, di cui la sentenza impugnata non tiene in alcun modo conto, pur a fronte delle puntuali allegazioni della ricorrente.

Per quanto suesposto, in accoglimento dei due motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli per un riesame della fattispecie in conformità dei principi sopra formulati, e anche in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, nei limiti di cui in motivazione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 9 luglio 2026, a seguito di riconvocazione in data 17 luglio 2026.

Il Presidente

Alberto Giusti

